CAMERA DEI DEPUTATI N. 4284

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERSELLI, MORSELLI, FOTI, CONTI, ARMAROLI, COLA, MENIA, SELVA

Benefìci in favore delle vittime della cosiddetta « banda della Uno bianca »

Presentata il 29 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni '80 e nei primi anni '90 in Emilia-Romagna e nella provincia di Pesaro ha imperversato la famigerata « banda della Uno bianca » che è stata protagonista di innumerevoli episodi di inaudita ferocia e che ha provocato decine di morti e di feriti con rapine, attentati ed agguati anche all'Arma dei carabinieri.

La banda era costituita da alcuni elementi della Polizia di Stato che sono stati condannati con sentenza della corte d'assise di Bologna, che ha altresì liquidato a favore delle costituite parti civili somme significative a titolo di danni, ponendone il pagamento a carico dello Stato, in persona del Ministro dell'interno, ritenuto responsabile per i fatti posti in essere appunto da appartenenti alla Polizia di Stato.

La corte di Bologna ha in sostanza concluso per la esistenza in quegli anni di un gruppo terroristico-criminale che ha agito all'interno della polizia senza che gli organi preposti svolgessero alcuna azione di effettiva sorveglianza o controllo anche preventivo.

In funzione di ciò, bene indubbiamente ha fatto la corte a condannare il Ministro dell'interno al risarcimento dei danni. Lo Stato ha ora il dovere morale e giuridico di far fronte ai propri obblighi.

È quindi opportuno estendere a favore delle vittime della cosiddetta « banda della Uno bianca » i benefìci previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, detraendo ovviamente dall'elargizione quanto il beneficiario abbia già conseguito come risarcimento del danno e surrogandosi lo Stato fino all'ammontare della elargizione stessa o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio nel diritto del beneficiario.

La presente proposta di legge va quindi incontro soprattutto alle legittime attese di quanti non si sono costituiti parti civili nel sopra ricordato processo penale, perché le parti civili costituite hanno, ciascuna, ottenuto un risarcimento superiore alla elargizione prevista dalla legge n. 302 del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in favore delle vittime dei delitti commessi dai componenti del gruppo criminale e terroristico denominato « banda della Uno bianca ».

2. Per i soggetti di cui al comma 1 il termine di due anni per la presentazione della domanda, previsto dall'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DDL13-4284
Lire 500